

## **All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada**

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o casse mobili di tipo unificato;
- telai con selle per il trasporto di coils;
- betoniere;
- carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- furgoni blindati per il trasporto valori;
- altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- trattori stradali;
- auto-spaZZatrici;
- auto-spaZZaneve;
- autopompe;
- autoinffiatrici;
- autoveicoli attrezzi;
- autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- autoveicoli gru;
- autoveicoli per il soccorso stradale;
- autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

- auto-sgranatrici;
- auto-trebbiatrici;
- autoambulanze;
- auto funebri;
- autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- autoveicoli per disinfezioni;
- auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- auto-cappella;
- auto attrezzate per irrorare i campi;
- auto-saldatrici;
- auto con installazioni telegrafiche;
- auto-scavatrici;
- auto-perforatrici;
- auto-sega;
- autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- autopompe per calcestruzzo;
- autoveicoli per uso abitazione;
- autoveicoli per uso ufficio;
- autoveicoli per uso officina;
- autoveicoli per uso negozio;
- autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..